Prot 498/2020U. del 2017/2020

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SALERNO

DECRETO N 13/2020

Oggetto: Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Salerno – emergenza sanitaria da COVID-19: nuove disposizioni sulla base della L. n. 70 del 25.6.2020

Vista la Legge n. 70 del 25.6.2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 28/2020; Considerato che, di conseguenza, le misure organizzative generali adottate dai Capi di Corte ir e le misure organizzative integrative per il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno hanno cessato di avere effetto alla data del 30.6.2020, con conseguente venir meno anche di ogni disposizione relativa al numero e alle modalità (con previsione di obbligatoria prenotazione telefonica o telematica) degli accessi del pubblico nelle sedi giudiziarie, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 co 1 lettera i) del D.L. n. 28/20 (come previsto dall'art. 1 co 2 legge n. 70/2020);

Considerato, d'altra parte, che fino al 31.7.2020 permane il divieto di assembramento previsto dal D.L. n. 33 del 16.5.2020, l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'obbligo di mantenere rigorose misure igienico-sanitarie e di utilizzare i D.P.I. in tutti i casi in cui non sia possibile assicurare il distanziamento di cui sopra;

Visto il DPCM 11.6.2020 e in particolare l'art. 1 lett. a) "i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;" e l'art. 3): " Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16; c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 5. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate



Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in merito all'utilizzo della mascherina:

Visti e richiamati i precedenti ordini di servizio n.4-5-6-7-8-9-10-11-12-e, in particolare, l'ordine di servizio n.12 riguardante le disposizioni relative all'aula d'udienza che rimangono valide nella parte non modificata dal presente ordine di servizio;

preso atto che lo stato di emergenza proclamato con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 per la durata di mesi sei è in vigore fino al 31.7.2020 e che le previsioni del DPCM 11.6.2020 sopra richiamato sono operanti fino al 14.7.2020;

considerato che dalla data odierna l'attività degli uffici giudiziari, e conseguentemente l'accesso del pubblico, è ripresa senza ulteriori limitazioni ma che appare necessario mantenere fino al 31.7.2020 le indicazioni precauzionali indispensabili ad assicurare l'obbligo di distanziamento personale e il divieto di assembramento, tuttora vigenti;

considerato che è stata ripristinata la trattazione dei processi in presenza, seppure con gli accorgimenti sopra richiamati, dispone il ripristino della traduzione dei detenuti in udienza

DISPONE

 Che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio e delle cancellerie sia ripristinato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei giorni da lunedì a sabato e,

fino al 31.7.2020:

- che l'accesso alle cancellerie sia limitato ad una persona alla volta, previo se possibile appuntamento concordato direttamente con la cancelleria interessata o tramite il call center già istituito;
- che siano mantenuti i presidi di sanificazione già installati e che l'accesso nei locali da parte del personale e del pubblico sia preceduto dall'utilizzo di tali presidi;
- che siano evitati gli assembramenti in tutti i locali del palazzo e in particolare nelle aree aperte al pubblico e destinate all'attesa (corridoi, sale d'attesa, androni, aule d'udienza);
- che sia mantenuta una distanza interpersonale superiore a 1 metro e, quando ciò non risulti possibile, siano utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale (e in particolare le mascherine di comunità);
- che sia mantenuto il divieto di utilizzo dell'ascensore a più di due persona alla volta;
- che siano mantenuti gli avvisi affissi relativi al divieto di assembramento, all'obbligo di distanziamento interpersonale di 1 metro e alle misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 16 del DPCM 11.6.2020 e precisamente:
 - 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - 3. evitare abbracci e strette di mano;
 - 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
 - 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - 11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Manda alla segreteria per la comunicazione al personale di magistratura e amministrativo e per l'affissione degli avvisi al pubblico alla Presidente della Corte di Appello di Salerno, alla Procura Generale di Salerno e ai locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Direzioni degli Istituti

Penitenziario di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania e al Comandante del Nucleo Traduzioni per opportuna conoscenza.

Dispone che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

Salerno, 15 luglio 2020

Il Presidente